



# COMUNE DI DEGO

Provincia di Savona

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 30-03-2021

**OGGETTO: Adozione del piano economico finanziario ( PEF) per il ciclo di gestione dei rifiuti anno 2021**

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **18:00**, nella solita sala delle riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria di Prima convocazione a porte chiuse per Covid-19.

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Siri Franco	Sindaco	Presente
Ghione Corrado	Consigliere	Presente
Drago Maria Antonella	Consigliere	Presente
Grenno Paolo	Consigliere	Presente
Domeniconi Andrea	Consigliere	Presente
Bogliacino Jessica	Consigliere	Presente
Valle Paolo	Consigliere	Presente
Berretta Ivo	Consigliere	Presente
Marchisio Roberto	Consigliere	Presente
Garbarino Sabrina	Consigliere	Presente
Buscaglia Ornella	Consigliere	Presente

**Totale Presenti 11, Assenti 0**

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Casagrande Alessandro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Siri Franco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021 che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 che ha stabilito che: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28/12/2020;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*”;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- le Deliberazioni 238/2020/R/Rif del 24 giugno 2020 e 493/2020/R/Rif del 24 novembre 2020 con le quali l'Autorità ha integrato la Delibera 443 succitata, in particolare apportando modifiche connesse alla gestione delle variazioni di servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da Covid-19 che ha interessato l'intero territorio nazionale;

VISTO il Piano Finanziario determinato per l'anno 2021 dall'unione dei PEF c.d. “grezzi” dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, composto dai documenti di cui al Prot. N. 490 del 21/01/2021 e dalla Determinazione n. 15 del 25/03/2021 adottata dall'Ufficio Tributi del Comune di Dego, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 18 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA, redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato;

OSSERVATA la relazione di Validazione predisposta dall'Ente Territorialmente Competente che per l'anno 2021 è costituito dalla figura del Segretario Comunale, in data 30/03/2021;

VISTA la Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha disposto quanto segue:

*“Art. 6.5 - **L'Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente **approva**.*

*Art. 6.6 - Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”.*

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari

documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge sempre nella Deliberazione 443: *Art. 6.4 - Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti*".

RILEVATO che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF, ARERA all'art. 2.4 dispone che *"Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione"*.

RILEVATO altresì che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: *"Art. 2.3 - Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione<sup>2</sup>*.

RITENUTO tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 2/2020/D/Rif che all'articolo 2.1 dispone quanto segue: *"Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:*

*a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (Allegato 1);*

*b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;*

*c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;*

*d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario".*

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione del Piano Finanziario 2021 al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa

dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 espressi in data 25/03/2021;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

1. di adottare il Piano Economico Finanziario così come deliberato e validato dall'Ente Territorialmente Competente (coincidente con la figura del Segretario Comunale) in data 30/03/2021 e acquisito da questo Organo, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di considerare i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato al fine dell'approvazione delle tariffe TARI 2021;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco  
F.to Franco Siri

IL Segretario Comunale  
F.to Alessandro Casagrande

---

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 25-03-2021

Il Responsabile del Servizio  
F.to Fabrizio Ghione

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 25-03-2021

Il Responsabile del Servizio  
F.to Fabrizio Baldazzi

---

#### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente verbale è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune all'indirizzo [www.comune.dego.sv.it](http://www.comune.dego.sv.it) dal 01-04-2021 per rimanervi 15 giorni interi consecutivi.

Dego, lì, 01-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Graziella Tripodi

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Dego, lì 01-04-2021

IL Segretario Comunale  
( Alessandro Casagrande)

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Dego, lì, 01-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Graziella Tripodi